

Sentenza n. 274 del 30 marzo 2005

Pubblica udienza del: 1 dicembre 2004

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.991 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Pietro Dall'Ara, Angela Marescotti e Romina De Angelis, presso la terza elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Marsala n.9;

contro

il CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di ASCOLI PICENO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

di ***, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno in data 16.7.2004 prot. n.160/04, concernente diniego dell'accesso agli atti del procedimento disciplinare a carico dell'avv. ***, nonché per ottenere l'esibizione della documentazione richiesta.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio dell'1 dicembre 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Udita l'avv. Romina De Angelis per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il Collegio considera che, in tema di accesso agli atti amministrativi, l'art.22 della L. 7 agosto 1990 n.241, non consente una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della P.A., ma solamente quella connessa al procedimento e che incide su una posizione giuridica rilevante del titolare (Cons.St., sez.IV, 29 ottobre 2001, n. 5636).

Per quanto riguarda in particolare la fattispecie che occupa, la giurisprudenza ha affermato che l'autore di un esposto, in seguito al quale è stato dato avvio ad un procedimento disciplinare a carico di un libero professionista, non è titolare di un interesse personale e concreto all'accesso ai relativi atti, poiché non è parte di detto procedimento, il quale rapporta l'Amministrazione, l'incolpato e chi svolge l'attività accusatoria (Cons.St., sez.IV, 8 luglio 2003, n.4049); è stato evidenziato, inoltre, che l'interesse personale all'accesso ai documenti amministrativi, che legittima alla richiesta *ex art.25 L. n.241 del 1990*, non può essere caratterizzato da un eccessivo grado d'astrazione. Da ciò deriva che, pur non potendo l'Amministrazione adita operare nessun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere, il titolare deve esternare le ragioni per cui intende accedere e, soprattutto, la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto d'accesso è preordinato

(Cons.St., sez.IV, 8 luglio 2003, n.4049, cit.).

2.- Nel caso in esame, il ricorrente *** non ha dimostrato la titolarità di un interesse personale e concreto all'accesso degli atti richiesti, sia perché – come si è detto – non è parte del procedimento disciplinare instaurato a carico dell'avv. ***, ma soprattutto perché l'istanza di accesso da lui presentata risulta generica, non essendo state adeguatamente esternate le ragioni per cui il ricorrente medesimo intende acquisire la conoscenza degli atti richiesti, essendosi limitato ad affermare tautologicamente (ripetendo la formula enunciata dall'art.22, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n.241) che l'accesso è preordinato alla tutela di “proprie situazioni giuridicamente rilevanti”, senza ulteriori specificazioni che chiariscano la concretezza dell'interesse personale sotteso all'accesso.

Aggiungasi che non si vede quale interesse abbia il sig. *** alla visione degli atti del procedimento disciplinare e di eventuali difese presentate dall'avv. ***, trattandosi di *interna corporis* di cui non sono state dimostrate la rilevanza e pertinenza, in riferimento alla posizione giuridica del ricorrente.

3.- Si deve quindi concludere che, non essendo stati forniti dal ricorrente elementi idonei a comprovare la personalità e concretezza dell'interesse che costituisce il titolo legittimante della richiesta d'accesso, la pretesa da lui azionata in questa sede non può trovare accoglimento, stante l'insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del diritto. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.

4.- Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti intimare.”